

Legge regionale 09 settembre 1974, n.61

Norme per l'acquisizione di beni agricolo-forestali al demanio e al patrimonio indisponibile della Regione.

ARTICOLO 1

La Regione Toscana provvede all'ampliamento del proprio demanio e patrimonio indisponibile agricolo - forestale mediante l'acquisizione di aree atte all'accorpamento e all'organico accrescimento dei complessi esistenti o alla costituzione di nuovi compendi fondiari che, da soli o in unione a proprietà di Comuni o di altri Enti, siano di estensione sufficiente a garantirne una gestione razionale ed economica.

L'ampliamento del demanio e del patrimonio indisponibile agricolo - forestale della Regione Toscana è volto all'attuazione di un'adeguata politica di investimento zootecnico - forestale, di difesa del suolo e dell'ambiente, che si articola nei precipui impegni di:

- valorizzare la funzione sociale ed economica del bosco;
- recuperare alla produttività zone abbandonate o irrazionalmente coltivate;
- attuare organici ed urgenti interventi di bonifica, sistemazione e miglioramento di zone interessate da dissesti idrogeologici e da degradazioni del soprasuolo boschivo o del cotico erboso o, infine, di zone particolarmente esposte a fattori di alterazione e inquinamento.

ARTICOLO 2

Per l'attuazione delle finalità previste dall'art. 1, la Regione Toscana provvede all'acquisizione dei terreni indicati dal RD 30-12-1923, n. 3267, dalla legge 3-12-1971, n. 1102 e dalle altre leggi e disposizioni vigenti riguardanti le acquisizioni alla proprietà pubblica di terreni agro - silvo - pastorali.

In particolare la Regione provvede ad acquisire al proprio demanio e patrimonio indisponibile:

- terreni, sottoposti o meno a vincolo idrogeologico, da rinsaldare a rimboschire;
- terreni interessati da interventi, in atto o in programma, di bonifica, di sistemazione idraulico - forestale, di rimboschimento, di ricostituzione di boschi e miglioramento di pascoli;
- terreni rimboschiti a totale o parziale carico dell'Amministrazione pubblica;
- terreni atti alla costituzione di aziende pilota o di aziende

- produttive a prevalente indirizzo forestale zootecnico ed ittico - faunistico;
- terreni inclusi, interclusi o limitrofi alle foreste dello Stato trasferite alla Regione, necessari per il loro accorpamento ed organico ampliamento;
 - terreni ricadenti in zona di rilevante interesse naturalistico
 - ambientale, storico - culturale e turistico - ricreativo.

La Regione puo' assicurarsi le disponibilita' dei terreni descritti anche mediante affitto a lungo termine.

ARTICOLO 3

La Giunta regionale propone all'approvazione del Consiglio i programmi d'intervento relativi alla presente legge, con l'indicazione delle spese ritenute congrue per l'acquisto o l'affitto dei terreni e delle relative strutture e attrezzature.

Il prezzo di acquisto o l'indennita' di espropriazione relativi ai terreni da acquisire al demanio e al patrimonio indisponibile della Regione sono desunti da apposite perizie estimative elaborate dagli uffici regionali, nel rispetto dei criteri fissati dalle leggi e disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 2 per l'acquisizione alla proprieta' pubblica dei terreni agro - silvo - pastorali.

Gli stessi uffici propongono i canoni di affitto in conformita' alle vigenti leggi e disposizioni sull'affitto dei fondi rustici.

Nel caso non si possa raggiungere un accordo con i proprietari per l'acquisto dei terreni ai valori correnti, essi possono essere espropriati, con decreto del Presidente della Giunta regionale, in applicazione delle norme sostanziali e procedurali stabilite dal RD 30 dicembre 1923, n. 3267, dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e dalle altre leggi che regolano l'espropriazione di terreni in favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, sostituiti, in ogni caso, i competenti organi regionali a quelli statali.

E' fatta comunque salva, in relazione a specifiche opere da realizzare, l'applicazione delle altre norme di legge vigenti per l'occupazione di urgenza e l'esproprio delle aree interessate.

ARTICOLO 4

Al finanziamento degli interventi per l'acquisizione di terreni agricolo - forestali con relative strutture e attrezzature e per il miglioramento del demanio e del patrimonio indisponibile della Regione, si provvede mediante stanziamenti da iscrivere nei bilanci annuali.

Le somme stanziare in bilancio, se non impegnate nell'anno di

riferimento, possono essere utilizzate entro il biennio successivo.

Il finanziamento di L. 6.500.000.000 previsto dalla legge regionale 27 maggio 1974, n. 23, di cui al cap. 30500 del bilancio di previsione per l'anno 1974, e' destinato per la quota di L. 5.000.000.000 alle acquisizioni e per la quota di L. 1.500.000.000 ai miglioramenti indicati all'art. 1 della predetta legge.